

STATUTO

**ANFITEATRO DELL'ANIMA
SRL - IMPRESA SOCIALE
CULTURALE
ABBREVIABILE "ANFITEATRO
DELL'ANIMA SRL"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVIGLIANO CN VIA CASALIS
LINGUA 15

Numero REA: CN - 304346

Codice fiscale: 03620780043

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

"DENOMINAZIONE

Articolo 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 155/2006 sotto la denominazione sociale di:

"ANFITEATRO DELL'ANIMA SRL - IMPRESA SOCIALE CULTURALE" abbreviabile "ANFITEATRO DELL'ANIMA SRL

SEDE

Articolo 2) - La società ha sede legale in Savigliano (CN).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; spetta invece ai soci di decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dalla pubblicità presso il Registro delle Imprese competente; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 3) - La società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto in via stabile e principale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale, la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Essa potrà compiere tutte le operazioni imprenditoriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di quote e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonchè il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere - anche reali - per terzi ed in favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D. Lgs. n. 415/96.

DURATA

Articolo 4) - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5) - Il capitale sociale è fissato in euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o crediti ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, 2° comma, del Codice Civile.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 6) - I soci potranno eseguire, in conformità alla vigente normativa, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 7) - La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. La società può emettere tali titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Si applica la disciplina di cui all'art. 2483 del Codice Civile.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da Notaio.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 8) - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atti tra vivi e per successione a causa di morte.

RECESSO

Articolo 9) - Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473, 1° comma, e 2481 bis del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto

che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 comma 3 e 4 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma del Codice Civile.

AMMINISTRATORI

Articolo 10) - Gli Amministratori possono anche essere scelti tra non soci. Essi sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in sede assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile.

REQUISITI DI ONORABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 11) - I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre quanto previsto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale culturale;

- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

MODALITÀ' DI GESTIONE

Articolo 12) - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.

DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA

Articolo 13) - Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli Amministratori durano in carica sino a dimissioni o

revoca; essi sono rieleggibili.

In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

Se vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo gli altri provvedono ad integrare detto Organo con un uguale numero di Amministratori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la metà, ovvero la maggioranza degli Amministratori, l'assemblea dei soci provvederà direttamente a sostituirli. Gli Amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione (salvo che questi siano già stati deliberati prima della cessazione di cui sopra) sino all'integrazione dell'Organo Amministrativo.

Gli Amministratori nominati ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA, CONVOCAZIONE

Articolo 14) - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina, od, in mancanza, eletto dai Consiglieri nella prima adunanza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero anche su domanda di uno solo dei Consiglieri, mediante invio a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci, se nominati, di avvi-

so contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purchè in Italia.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci, se nominati, in carica.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DECISIONI

Articolo 15) - Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli Amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identifi-

cazione e che sia consentito a ciascun Amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede legale della società, dove dovranno trovarsi l'Amministratore che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16) - L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i limiti apposti in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 comma 4 e 2475 comma 5 Codice Civile, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuno dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi, congiuntamente o disgiuntamente.

RAPPRESENTANZA

Articolo 17) - La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti delle materie loro delegate e agli Amministratori in caso di amministrazione congiuntiva e/o disgiuntiva.

DIVIETO DI CONCORRENZA

Articolo 18) - I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 Codice Civile.

COMPENSI

Articolo 19) - Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 155/2006 può essere assegnato per ogni singolo esercizio o per più esercizi un compenso agli Amministratori, agli stessi può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi e previdenziali. In mancanza di determinazione del compenso si intende che gli Amministratori vi abbiano rinunciato.

DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE

Articolo 20) - I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più Amministratori, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei Liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

DIRITTO DI VOTO

Articolo 21) - Ciascuno socio, risultante dalla pubblicità presso il competente Registro delle Imprese, ha un diritto di

voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

MODALITÀ' DI VOTAZIONE

Articolo 22) - Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente Statuto.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 23) - L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso spedito ai soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori ed i Sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Gli Amministratori ed i Sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Articolo 24) - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci in base alla pubblicità presso il competente Registro delle Imprese. Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La delega può essere conferita agli Amministratori e ai Sindaci, se nominati.

E' consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 25) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'Assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile.

ASSEMBLEA TENUTA CON L'AUSILIO DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 26) - E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che

sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Articolo 27) - Le deliberazioni assembleari sulle materie di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, nonché quelle sulla nomina dell'organo della liquidazione e delle modalità della stessa, e quelle sull'emissione di titoli di debito richiedono il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28) - Quando i soci ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le

società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Oltre alle cause di ineleggibilità a Sindaco o decadenza dalla carica disposte dal Codice Civile, non possono essere eletti Sindaci della società i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 155/2006.

Oltre ai compiti individuati dall'art. 2477 comma 4 C.C. i Sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio di cui agli art. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n. 155/2006.

Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui infra.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 29) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicem-

bre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È espressamente vietata la distribuzione di utili, anche in forma indiretta, nonché di fondi e riserve comunque denominati, ai soci, amministratori, partecipanti lavoratori o collaboratori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 155/2006.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30) - La società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge. L'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente articolo 27 provvede alla nomina dell'organo della liquidazione ed all'attribuzione dei relativi poteri.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Articolo 31) - I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale culturale;

organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 32) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato or-

dinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto
Regolamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33) - Per quanto non previsto nel presente Statuto
si fa riferimento alle norme di legge."

=====

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso il
competente Registro delle Imprese i comparenti danno atto che
l'attuale indirizzo della sede legale in Savigliano (CN), è
via Casalis Lingua n. 15.

II

Il capitale sociale - fissato in euro 10.200,00
(diecimiladuecento virgola zero zero) e diviso in quote di
partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del C.C. - viene inte-
ramente sottoscritto come segue:

- dalla signora CHIARLO NATASCIA per una quota di euro
5.100,00 (cinquemilacenti virgola zero zero);
- dal signor CHIARLO IVAN per una quota di euro 5.100,00
(cinquemilacenti virgola zero zero).

Al riguardo viene dato atto dell'eseguito versamento del VEN-
TICINQUE PER CENTO di tale capitale sociale a mani dell'organo
amministrativo, mediante consegna di assegno circolare n.
7000301792-03, non trasferibile, intestato a favore della "AN-
FITEATRO DELL'ANIMA SRL" ed emesso in data 7 ottobre 2015 da
BANCA CASSA DI RISPARMIO di Savigliano S.p.A. a seguito di